



Città di
ORTA SAN GIULIO
NOVARA

Copia

**DETERMINAZIONE
AREA DEMOGRAFICA
SERVIZI DEMOGRAFICI
N. 190 DEL 03/07/2024 REG.GEN**

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI SUPPLETIVI DI
STATO CIVILE ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI DEMOGRAFICI

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali) a norma dei quali compete ai responsabili degli uffici e dei servizi la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere gli impegni di spesa, così come previsto dall'art. 183, comma 9, del sopra citato decreto;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 3 in data 11.06.2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Servizi Demografici;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024/2026;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 175 in data 20.12.2023 con la quale sono stati nominati i Responsabili di servizio;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 23/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

Visto che per le esigenze operative dell'Ufficio, occorre rifornirsi dei fogli suppletivi per i Registri di Stato Civile degli atti di matrimonio Parte II Serie C per l'anno 2024;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole

dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Contattata la Ditta Maggioli Spa, con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), abituale fornitore, che ha presentato il preventivo in data 19.06.2024, comportante una spesa complessiva pari a € 96,62;

Ritenuto, pertanto opportuno, non fare ricorso ad eventuali convenzioni attive CONSIP, ma di affidare la fornitura di cui trattasi alla suddetta Ditta Maggioli Spa, con sede legale a Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8 – P.IVA 02066400405 – c.f. 06188330150, per un importo complessivo pari a € 96,62 (compresa IVA 22% pari a € 17,42);

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Considerato che in relazione alla procedura di selezione del contraente: è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice

Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità: B251C8012B;

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta: DURC prot. INAIL_43872935 regolare ed in corso di validità con scadenza 23.09.2024;

D E T E R M I N A

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di affidare alla Ditta alla Ditta Maggioli Spa, con sede in Via del Carpino n. 8 in Santarcangelo di Romagna (RN) – P.IVA 02066400405 – c.f. 06188330150, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera b) del D. LGS n. 36/2023, la fornitura di quanto in premessa, secondo il preventivo di spesa pervenuto in data 19.06.2024, che prevede l'importo di euro 79,20 (oltre IVA 22 % pari a € 17,42) per un totale di spesa pari ad euro 96,62;
2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, a favore della suddetta ditta l'importo complessivo di € 96,62, imputandolo all'apposito capitolo 680/5.1 codice 01.07.1 del bilancio d'esercizio finanziario 2024/2026, annualità 2024;
3. Di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
6. di informare l'affidatario della prestazione di lavoro che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni, pubblici copia dello stesso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" in attuazione dell'art. 29 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché di adempiere gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed dall'art. 1, comma 32, L. 6 novembre 2012, n. 190.
9. di dare mandato al servizio finanziario di pagare al singolo creditore la somma indicata nei successivi atti di liquidazione, a fronte del ricevimento della fattura.

Il Responsabile del Servizio

Mattioli Roberta

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

